



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (convertito con modifiche dalla legge 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il D.P.R. 21 ottobre 2022, con cui la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTI gli articoli 33, sesto comma, e 117 della Costituzione;

VISTO il regolamento UE 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;

VISTO il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” ed in particolare l’articolo 17;

VISTO il regolamento UE n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA la revisione del PNRR approvata dalla Commissione Europea in data 24 novembre 2023, attraverso l’adozione della proposta di Decisione di esecuzione del Consiglio COM (2023) 765 final 2023/0442 (NLE);

VISTA la Decisione del Consiglio UE che modifica la Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all’approvazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia dell’8 dicembre 2023 (ST 16051/2023);

VISTA la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 2 - Dalla ricerca all’impresa;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

VISTO l'accordo Ref. ARES (2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante “*Recovery and Resilience facility – Operational arrangements between the European Commission and Italy*”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTA la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 4 agosto 2000, recante “Determinazione delle classi delle lauree universitarie” (Pubblicato in S.O. n.170 G.U. del 19 ottobre 2000 n.245);

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 8 dicembre 2017, n. 60, “Modifiche ai requisiti di accreditamento ai Corsi universitari”;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

VISTO in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera a), del predetto decreto-legge, il quale ha disposto la modifica dell'art. 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'attuazione del succitato art. 14, comma 2, della legge n. 240 del 2010, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Missione 4 - Componente 2 del PNRR



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

VISTO il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione espresso con nota prot. 686 del 21 giugno 2024.

DECRETA

Articolo 1

(Definizione e campo di applicazione)

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

- a) “credito formativo”: l’insieme di competenze, conoscenze e abilità che possono essere riconosciute durante un percorso formativo, al fine di ridurre il numero di crediti formativi universitari necessari per il conseguimento del relativo titolo;
- b) “credito formativo universitario (CFU)”: la misura del volume di lavoro di apprendimento richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per acquisire conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, corrispondente a 25 ore medie di carico di lavoro, ivi compresi lo studio e le attività di tipo individuale, e attribuito per prestazioni di studio verificate. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente è convenzionalmente fissata in 60 crediti;
- c) “riconoscimento crediti”: processo che consente ai soggetti che hanno acquisito competenze, conoscenze e abilità in un contesto di farli valutare e riconoscere in un altro contesto.

2. Il riconoscimento dei crediti formativi, di cui al precedente comma 1, opera:

- a) al momento dell'accesso al corso di studio;
- b) durante lo svolgimento del percorso;

al fine di abbreviarne - eventualmente - l’ordinario ciclo.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dal decreto legge 2 marzo 2024 n. 19, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari, il presente decreto definisce i criteri generali per il riconoscimento - ai fini dell'attribuzione di CFU - di:

- a) conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario;
- b) attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
- c) conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

Articolo 3

(Criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi per attività extracurricolari)

- 1. Le università disciplinano nel proprio regolamento didattico le modalità per il riconoscimento delle attività di cui all'articolo precedente secondo criteri di stretta coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi riferibili al corso di studio cui lo studente intende iscriversi o risulta iscritto.
- 2. Il limite massimo di crediti riconoscibili è pari a 48 CFU per i Corsi di Laurea e i 24 CFU per i Corsi di Laurea Magistrale; il limite di 48 CFU si applica anche ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico.
- 3. Allo studente è consentita la possibilità di chiedere più volte nel corso della carriera accademica il riconoscimento delle attività formative di cui all'articolo precedente, purché il numero dei crediti complessivamente riconosciuto non superi il limite massimo di 48 CFU. In ogni caso, non è consentito superare il limite di 24 CFU nei Corsi di Laurea Magistrale.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

4. Le attività formative già riconosciute come CFU nell'ambito di Corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute nell'ambito di Corsi di Laurea Magistrale.
5. Il limite di cui al comma 2 è da considerarsi comprensivo del numero di crediti indicato all'art. 2, comma 147 del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, così come modificato dall'art. 14 della l. n. 240/2010.
6. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

Articolo 4

(Procedure per il riconoscimento dei crediti)

1. Le università assicurano il riconoscimento dei crediti formativi attraverso una valutazione effettuata dalla struttura didattica competente secondo le procedure e le modalità indicate dal Regolamento didattico del corso di studio.
2. È necessario che le attività di cui all'art. 2 siano certificate a norma di legge dall'ente e/o dalla struttura presso cui sono state svolte. Ai fini del riconoscimento, se l'attività è stata svolta presso una pubblica amministrazione è sufficiente che lo studente presenti un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000; se l'attività è stata svolta invece presso un ente e/o una struttura non afferenti alla p.a., è necessario che lo studente presenti una certificazione rilasciata a norma di legge dall'ente e/o dalla struttura presso cui è stata svolta. La certificazione deve, altresì, riportare il numero di ore dell'attività formativa svolta, la valutazione dell'apprendimento e le competenze acquisite all'esito dell'attività certificata.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE